### NUNZIANTE • MAGRONE

### Alert

## **Insolvency procedures and restructurings - Review**

### Termini processuali e procedure concorsuali

#### LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA DEI TERMINI PROCESSUALI

L'art. 1 D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 ha sospeso dal 9 al 22 marzo 2020 i termini nei procedimenti civili pendenti, in modo da evitare che in tale arco temporale maturino decadenze. L'art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha poi prorogato tale sospensione fino al 15 aprile 2020; l'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha ulteriormente differito la data finale di tale sospensione all'11 maggio 2020. Tale ultimo decreto ha inoltre introdotto disposizioni specifiche in tema di diritto fallimentare.

Si esamineranno di seguito gli effetti delle norme proprio nell'ambito delle procedure concorsuali, con particolare riguardo alle procedure di concordato preventivo.

Innanzitutto è prevista una proroga generale, di sei mesi, del termine di esecuzione dei concordati omologati, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, comma 1, D.L. 23/2020).

Inoltre, con riferimento al procedimento di concordato c.d. in bianco *ex* art. 161, comma 6, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("l.f."), è prevista la facoltà di concedere un ulteriore termine di 90 giorni per la presentazione del piano e della proposta (o dell'accordo di ristrutturazione *ex* art. 182 bis l.f.) in luogo del termine ordinario, compreso fra 60 e 120 giorni dal deposito della domanda, anche (i) ove il termine ordinario sia già stato prorogato dal Tribunale (di non oltre 60 giorni, come previsto dallo stesso art. 161, comma 6, l.f.), o (ii) sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il tutto ai sensi dell'art. 9, comma 4, D.L. 23/2020.

A questo proposito, appare pacifica, sulla base dei primi orientamenti, la proroga di diritto, per l'arco temporale della sospensione, del termine già concesso per il deposito della proposta concordataria (o, in alternativa, della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti) e di altri eventuali termini endoprocedimentali.

È infine consentito, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

### NUNZIANTE • MAGRONE

## **Alert**

# **Insolvency procedures and restructurings - Review**

#### GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL CONCORDATO C.D. IN BIANCO

Durante la fase di concordato c.d. in bianco sono però previsti a carico dell'imprenditore pure obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta concordataria e del piano (o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti); compiti da assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato. In assenza di specifiche previsioni legislative, si registrano, sul punto, orientamenti contrastanti.

In considerazione delle conseguenze particolarmente rilevanti dell'omissione delle informazioni periodiche richieste nella fase di concordato "prenotativo", che si sostanziano nell'applicabilità dei commi 2 e 3 dell'articolo 162 l.f. (convocazione del debitore in camera di consiglio e possibilità di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato), suggeriamo una attenta verifica dell'orientamento delle singole corti territoriali, nell'applicabilità della sospensione emergenziale dei termini processuali, prima di assumere iniziative.

Un provvedimento del Tribunale di Milano, ad esempio, ha statuito che la proroga derivante dalla sospensione coinvolge tanto il termine per il deposito della proposta concordataria quanto gli obblighi informativi periodici posti a carico del debitore.

Di diverso avviso sono i Tribunali di Bergamo e Bolzano, i quali hanno, invece, confermato che vigono le normali scadenze periodiche per il deposito delle relazioni informative.

15.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

**Luciano Carnevale E:** l.carnevale@nmlex.it **T.:** +39 02 6575181

Alessandro Fermi E: a.fermi@nmlex.it T.: +39 02 6575181